

R.G. n. 1793/2021

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Controversia di Lavoro e Previdenza

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA SU RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
IN CORSO DI CAUSA CON MODALITA' DI SVOLGIMENTO MEDIANTE
TRATTAZIONE SCRITTA – DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI
MERITO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché ex artt. 669 quater e 700 c.p.c.,
presentato

DA

COSENTINO Marzia, con gli avv.ti Antonio Pandolfo e Giuseppe Pandolfo;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica;

esaminata l'istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c. contenuta nel ricorso;
preso atto delle disposizioni emergenziali (di cui all'art. art. 221, co. 4, L. n. 77
del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 n. 34) che
consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
considerato che potranno essere celebrate con tale modalità anche le udienze in
cui è prevista la comparizione personale delle parti, ove queste ultime rinuncino
alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori;

FISSA



l'udienza del 17.12.2021 per la discussione sulla domanda cautelare, disponendo che le notifiche del ricorso e del presente decreto siano effettuate alla controparte, a cura di parte ricorrente, entro il 20.11.2021;
invita parte resistente a costituirsi per la fase cautelare mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, entro il 10.12.2021;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte - da denominarsi "note di trattazione scritta" - contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 15.12.2021, per il deposito telematico delle predette note di trattazione scritta, avvertendo che il mancato deposito delle predette equivale alla mancata comparizione in udienza.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul P.C.T.

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;



che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Visto l'art. 415 c.p.c.;

DECRETA

l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire per la trattazione del merito, è fissata per il giorno 02.12.2022, h. 9:30, davanti al sottoscritto; parte resistente dovrà costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima di detta udienza, depositando in cancelleria memoria difensiva e documenti; parte ricorrente dovrà notificare il presente decreto, unitamente all'atto di introduzione del giudizio, a parte resistente, entro il termine di legge.

Catanzaro, 08.11.2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona

